



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 172 del 03/08/2023

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: SICUREZZA URBANA PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ ED IL DECORO URBANO. DISCIPLINA DI PREVENZIONE DEI FALÒ SULLE SPIAGGE. DIVIETO DI DETENZIONE E DI TRASPORTO DI MATERIALE IDONEO ALL'ACCENSIONE DI FUOCHI PER L'IMMINENTE FESTIVITÀ DEL FERRAGOSTO NEI GIORNI 14, 15 E 16 AGOSTO 2023. RIMODULAZIONE ORARI DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E/O DANZANTI NEI PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE DI EMISSIONI SONORE, IMITATAMENTE AL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE AGOSTANE, DAL 10 AL 26 AGOSTO 2023.

PREMESSO CHE l'approssimarsi del "Ferragosto", ricorrenza tradizionalmente dedicata all'organizzazione di festeggiamenti pubblici e privati durante i periodi diurni e/o notturni che attirano la partecipazione di un notevole afflusso di pubblico;

CHE nel suddetto periodo di ferragosto è ormai da anni consuetudine assistere a manifestazioni danzanti, bivacchi, accensione di fuochi che vengono organizzati autonomamente dai partecipanti, senza preavviso alcuno alle autorità locali e privi pertanto di qualsiasi titolo autorizzativo;

CONSIDERATO CHE il consistente afflusso di avventori potrebbe provocare, altresì, seri pericoli per l'incolumità pubblica e situazioni di grave incuria e degrado dell'ambiente;

CHE nel predetto periodo e, con particolare riferimento alla notte tra il 14 e il 15 agosto, vengono solitamente accesi falò sulle spiagge dei litorali della Città, e che nello stesso periodo vengono installati tendaggi, tende da campo e ricoveri provvisori sulle spiagge;

CONSIDERATO, altresì, che in particolare l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericoloso per la pubblica incolumità e sicurezza, e che l'installazione di tendaggi e ricoveri provvisori risultano fonte di assembramenti, schiamazzi notturni e relativa produzione incontrollata di rifiuti;

RAVVISATO CHE trattasi di fenomeni che determinano problematiche di sicurezza pubblica e privata legate inevitabilmente all'insorgenza di tali comportamenti;

CHE in concomitanza delle ore notturne si concentra il consumo di bevande alcoliche ed alimenti lungo tutto il litorale rivierasco della Città, che comporta una alterazione dei normali livelli di decoro urbano e sicurezza pubblica;

TENUTO CONTO poi, che il mese di agosto determina una indubbia riacutizzazione del fenomeno della movida, e in particolare il periodo di ferragosto genera un aumento di afflusso soprattutto di giovani nei

locali che offrono attività di intrattenimento e svago e che, in concomitanza della presenza di vacanzieri in Città e il periodo di ferie goduto dalla maggior parte della comunità cittadina solitamente nel picco agostano, fattori che comportano solitamente di trascorrere parte delle ore notturne fuori casa;

CHE per le superiori considerazioni, nel contempo, oltre che tollerare la vita notturna delle persone è necessario tutelare anche chi vuole riposare;

RITENUTO per quanto predetto, *prevedere limitatamente al periodo dal 10 al 26 agosto 2023, disposizioni volte a contemperare il diritto dei titolari e gestori dei locali all'esercizio della loro attività con il diritto dei cittadini che intendono allietare le loro serate e parte della notte con musica e divertimento, nonché il diritto a vedere garantito il riposo notturno e la pubblica quiete a coloro che spesso sono disturbati anche dagli ingorghi veicolari e dalla conseguente elevata rumorosità stradale;*

ACCERTATO poi, che la vigilia del ferragosto, ovvero il 14 agosto 2023, cade quest'anno di lunedì; giornata nella quale - giusta Ordinanza sindacale n. 150 del 30.06.2023 - non è consentita alcuna attività musicale e danzante;

RAVVISATA pertanto, l'opportunità di conciliare il diritto dei residenti, che devono riposare, degli esercenti, che devono lavorare, e di quanti intendono trascorrere momenti di divertimento evitando che nessuna delle parti esageri e riuscendo a contemperare le esigenze di tutti;

RITENUTO prevedere, per quanto predetto, **di consentire eccezionalmente e limitatamente nelle giornate di lunedì 14 agosto 2023 e lunedì 21 agosto 2023, attività musicale e danzante in deroga alla suddetta O.S. 150/2023, nonché di posticipare di trenta minuti, la sospensione dell'attività di intrattenimento musicale e/o danzante sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgano attività all'aperto, esclusivamente nel periodo compreso dal 10 agosto al 26 agosto 2023;**

RITENUTO poi, preservare le spiagge dei litorali nord e sud messinesi, sia sotto il profilo del decoro e dell'igiene che della sicurezza e dell'ordine pubblico, prevedendo di vietare la detenzione e il trasporto di legna per accendere i falò e fuochi di ogni genere sugli arenili ed in prossimità delle aree pubbliche e demaniali; di vietare altresì l'utilizzo di gazebo, tende, accampamenti, di produrre suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori; nonché vietare il consumo e la detenzione di cibo, bevande alcoliche e superalcoliche in spiaggia;

VISTI, in particolare:

l'art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone";

il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative;

il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acusticidelle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

il D. Lgs. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/1123/CE", relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude l'ipotesi di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e chedetti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tragli altri, "all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ...(omissis)..., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano...(omissis)..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale";

l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

che l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. dispone che "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [..]";

il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione e del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
il T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 154 marzo 1997, n. 59";
lo Statuto Comunale;

Per i motivi espressi in narrativa

ORDINA

- Il **DIVIETO** dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 01.00 del 16 agosto 2023 di detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione di fuochi sulle spiagge dei litorali nord e sud di Messina, ovvero in prossimità delle aree pubbliche e demaniali marittime.
- Sono **VIETATI**, sempre dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 01.00 del 16 agosto 2023, la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo sulla spiaggia, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze alcoliche e/o superalcoliche, fatta eccezione per l'attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all'interno dei locali e fatta salva l'attività lavorativa dei distributori delle suddette bevande in favore delle attività commerciali presenti in loco.

DIVIETI

1. di trasporto, allocazione e uso, a qualsiasi titolo, di tende e apparecchiature per il campeggio, la sosta, il pernottamento e il bivacco;
2. di trasporto e detenzione di oggetti contundenti di vario tipo e/o atti ad offendere l'incolumità fisica;
3. di attività pirotecniche, ancorché con l'accensione di fuochi d'artificio, se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
4. di produrre suoni e molestie a mezzo di altoparlanti e di amplificatori di qualsiasi genere e, comunque di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocali o a mezzo di ausili sonori;

ORDINA

ESCLUSIVAMENTE NEL PERIODO COMPRESO DA GIOVEDÌ 10 AGOSTO A SABATO 26 AGOSTO 2023, nel territorio del Comune di Messina, l'osservanza dei seguenti orari per l'emissione ed immissione sonora sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgano attività all'aperto:

- **dal lunedì alla domenica**, per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di **SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S.**, fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, è consentita l'organizzazione di serate di trattenimento musicale, senza invito al ballo, **dalle ore 21.00 alle ore 01.00** del giorno seguente;
- **dal lunedì alla domenica**, per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di **P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S.** è consentita l'organizzazione di serate danzanti **dalle ore 21.00 alle ore 03.00**;
- nei giorni di **venerdì, sabato e domenica**, per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di **SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S.**, fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, **dalle ore 19.00 alle ore 21.00** è consentita l'organizzazione di eventi musicali;
- nei giorni di **venerdì, sabato e domenica**, **dalle ore 19.00 alle ore 21.00** per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di **P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S.** è consentita l'organizzazione di eventi musicali e danzanti;
- **rimane consentita**, nei giorni **da lunedì alla domenica**, nei pubblici esercizi l'emissione di musica di sottofondo che non rechi disturbo;

- **dal lunedì alla domenica**, negli spazi all'aperto l'organizzazione e lo svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico (c.d. karaoke) e similari è consentita nella **fascia oraria dalle 20.00 alle ore 23.30**;

STABILISCE

1. A fine orario sarà ammessa una tolleranza di 20 minuti che dovranno essere sfruttati per abbassare il volume ed invitare i clienti a sfollare.
2. I gestori degli esercizi pubblici/commerciali dovranno garantire l'impegno a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e a mantenere l'igiene e il decoro delle aree antistanti elimitrofe all'esercizio in collaborazione con l'Amministrazione comunale e/o le Società Partecipate;

DISPONE altresì

AL TERMINE DEL PERIODO STABILITO, DAL 10 AL 26 AGOSTO 2023, DI SVOLGIMENTO IN CITTÀ DI EVENTI DELL'AGOSTO MESSINESE, IVI COMPRESA LA FESTIVITÀ DEL FERRAGOSTO, È VALEVOLE QUANTO STABILITO CON ORDINANZA SINDACALE N. 150 DEL 30.06.2023 CHE RIMANE IN VIGORE SINO AL 30 SETTEMBRE 2023.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.messina.it;
Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni delle ordinanze ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto non costituisca reato, fissata in misura fissa, pari a € 450,00;
Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Messina.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante dei VV.FF. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana di Messina.

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale - Servizio Gabinetto del Sindaco Dirigente il dott. Salvo Puccio.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giusy D'Arrigo.

Recapiti: 090.7722298 – ufficiogabinetto@comune.messina.it. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs 104/2010 è ammesso ricorso al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 e 60 gg. dalla data di pubblicazione.



Il Sindaco
Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa